Bergamo, 12 aprile 2024

Spett. Fondazione Madonna del Boldesico Onlus

Alla Cortese Attenzione di Presidente Consiglio di Amministrazione Direttore Dipendenti Collaboratori Fornitori Rappresentanza sindacale

OGGETTO: presentazione Whistleblowing, D.lgs 24/2023.

Come da accordi invio la presentazione whistleblowing ai sensi del d.lgs. 24/23 e spiegazione delle modalità di presentazione delle segnalazioni.

Con la Direttiva UE 2019/1937 ed il D. Lgs. 24/2023 è stato ulteriormente specificato nel nostro ordinamento il concetto di "whistleblowing", con il quale vengono identificate le segnalazioni fatte spontaneamente da un individuo rispetto ad illeciti o irregolarità apprese nel contesto di lavoro.

La normativa è tesa a garantire il diritto alla segnalazione e la tutela del segnalante, il quale non deve subire ritorsioni o trattamenti sfavorevoli in conseguenza della propria denuncia.

- riservatezza: il sistema di ricezione tramite la e-mail **segnalazioni.boldesico@gmail.com** garantisce la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta, di eventuali soggetti menzionati e del contenuto della comunicazione, ivi compresa la documentazione eventualmente allegata;
- anonimato: vi è la possibilità di inoltrare segnalazioni in forma totalmente anonima, garantendo comunque un canale di scambio informativo tra segnalante e gestore, anche in assenza di riferimenti quali indirizzo mail nominativo, reparto, numero di telefono e quant'altro;
- sicurezza: l'accesso all'e-mail individuata è vincolata a protocolli di sicurezza stringenti e da password in dotazione al solo sottoscritto;

La presente presentazione/procedura, approvata previa informativa alla rappresentanza sindacale, è diretta a gestire le segnalazioni di illeciti effettuate ai sensi del Decreto Legislativo 24/2023.

Soggetti/persone che possono segnalare (cd. Whistleblower):

Il Whistleblower è la persona che segnala.

Le persone segnalanti beneficiano di protezione a condizione che abbiano avuto fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione. Per tale motivo non sono comunque ammissibili segnalazioni contenenti mere opinioni, illazioni, calunnie, notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, questioni prettamente personali (p.es. problemi di carattere lavorativo con colleghi/responsabili).

Sono legittimati a segnalare, non solo i dipendenti, ma tutte le persone che operano nel contesto lavorativo o che vengono a contatto con la società per questioni lavorative:

- · lavoratori dipendenti;
- lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti della società;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- · azionisti e membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese;
- persone che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.

Ambito oggettivo di applicazione – cosa si può segnalare:

Possono essere segnalate violazioni, ovvero comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, tra cui:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- commissione di reati presupposto del D.Lgs. 231/01 (molte ipotesi di reato tra le quali corruzione, corruzione tra privati, sicurezza sul lavoro, truffe allo Stato od all'UE...);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, o riguardanti il mercato interno, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. (p.es. in materia di appalti pubblici, sicurezza e conformità dei prodotti, tutela dell'ambiente, salute pubblica, protezione dei consumatori, protezione dei dati personali, concorrenza, aiuti di Stato).

Canali per la segnalazione – come segnalare:

⇒ Canale interno

1-Invio di una mail, anche ordinaria, all'indirizzo **segnalazioni.boldesico@gmail.com** che garantisce l'assoluto anonimato del segnalante (per garantire la rapida presa in carico della segnalazione si prega di indicare, nell'oggetto della mail, "Segnalazione Whistleblowing").

- 2-Contatto telefonico con il Responsabile delle segnalazioni individuato nell'Avv. Gabriele Zucchinali al n. 347 4446588 con la possibilità di chiedere anche un incontro diretto.
- 3-Mediante segnalazione in busta chiusa con la dicitura "Whistleblowing Riservata/personale", senza nominativi né recapiti del mittente, da far pervenire tramite posta o a mano al Responsabile delle segnalazioni di Fondazione Madonna del Boldesico Onlus c/o Avv. G. Zucchinali, via Garibaldi, 7, 24122 Bergamo; la busta dovrà contenere altre due buste, la prima con la segnalazione, la seconda contente i riferimenti del segnalante o la specificazione di voler restare anonimi).

È sempre possibile avere puntuali indicazioni anche sul sito internet dell'Ente in corrispondenza della sezione apposita, ove verranno pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che saranno tenute debitamente aggiornata in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente

⇒ Canale esterno – gestito da ANAC (Autorità nazionale anticorruzione):

È possibile ricorrere alla segnalazione all'ANAC quando il canale interno non è previsto o non è attivo, la segnalazione interna non ha avuto seguito, il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna possa determinare un rischio di ritorsione, il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente per il pubblico interesse.

⇒ Divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria

Restano naturalmente validi i metodi di segnalazione tradizionali cioè la divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) o la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Modalità di gestione della segnalazione:

Il soggetto incaricato della procedura (competente a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni) è il Responsabile delle segnalazioni, Avv. Gabriele Zucchinali.

Sono quindi gestite direttamente dal responsabile delle segnalazioni le istruttorie relative a tutte le segnalazioni, eventualmente (se necessario) con il supporto logistico degli Uffici Amministrativi della Fondazione.

Tutela della riservatezza:

In ogni caso viene garantita la riservatezza del segnalante, la cui identità non sarà rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Sono coperti da riservatezza, non solo il nome, ma tutti gli elementi da cui si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Tempistiche della gestione della segnalazione:

- avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni;
- riscontro alla segnalazione entro 3 mesi.

Svolgimento dell'istruttoria:

Il responsabile:

- svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- redige la relazione finale, in cui sono indicate le attività istruttorie svolte, i relativi esiti e la valutazione dei fatti segnalati alla luce delle procedure vigenti ed eventuali suggerimenti per impedire il reiterarsi dei comportamenti oggetto di segnalazione;
- se ravvisa profili di reato, trasmette comunicazione alla direzione legale della società, cui compete la valutazione della trasmissione della comunicazione alle forze dell'ordine;
- comunica alla persona segnalante l'esito finale dell'istruttoria, e adotta ogni consequenziale provvedimento.

Misure di protezione:

Protezione dalle ritorsioni: è vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata. Sono considerate ritorsioni: "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

Le tutele non sono più garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Misure di sostegno:

È istituito presso l'ANAC ed è pubblicato sul suo sito, l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).

Tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulle protezioni dalle ritorsioni.

Limitazioni della responsabilità:

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, quando vi è fondato motivo che tali rivelazioni siano necessarie per svelare la violazione e la rivelazione sia effettuata nelle modalità richieste dalla norma.

